Michele PARTIPILO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OGGETTO: VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA 2006

Riferimenti: **Art. 6, Legge n. 405/90**
Risoluzione Agenzia Entrate 23.12.2004, n. 157/E

Entro il prossimo 27.12 i soggetti passivi IVA (ditte individuali, società, lavoratori autonomi, ecc.) devono provvedere al versamento dell'acconto IVA.
Il contribuente dispone di 3 metodi (alternativi) per determinare l'ammontare dell'acconto dovuto. L'importo dell'acconto sarà scomputato dalla liquidazione periodica (dicembre o quarto trimestre) o in sede di dichiarazione annuale (soggetti trimestrali).
I soggetti fuoriusciti dal regime delle nuove iniziative dal 2006, in assenza di una base di riferimento, non sono tenuti al versamento dell'acconto.

L'acconto IVA 2006, da versare entro il 27.12.2006, va determinato utilizzando uno dei 3 metodi a disposizione, ossia sulla base del metodo **storico**, del metodo **previsionale** o di quello **delle operazioni effettuate**.

METODO STORICO

Utilizzando tale metodo l'acconto è pari **all'88% della base di riferimento** (saldo a debito dovuto), individuata tenendo conto della periodicità di liquidazione dell'imposta adottata dal contribuente, così come di seguito evidenziato.

Periodicità di liquidazione		Base di riferimento	Mod. IVA 2006 (anno 2005)
Mensile	➔	Saldo a debito liquidazione dicembre 2005	VH12
Mensile "posticipato"	➔	Saldo a debito liquidazione dicembre 2005 effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2005	VH12
Trimestrale speciale (autotrasportatore, distributore di carburante)	➔	Saldo a debito liquidazione quarto trimestre 2005	VH12

Trimestrale	➔	Saldo a debito della dichiarazione relativa al 2005 (saldo + acconto)	VL38 – VL36 + VH13

L'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 23.12.2004, n. 157/E ha confermato che per i soggetti trimestrali, al fine dell'individuazione della base di riferimento, **non va considerato l'ammontare degli interessi dell'1% applicati in sede di dichiarazione annuale.**

In linea generale se la dichiarazione IVA presenta un saldo a credito il contribuente non è tenuto al versamento dell'acconto. Tuttavia nel caso in cui la dichiarazione IVA relativa al 2005 di un **soggetto trimestrale** chiuda a **credito** per effetto di un **maggior acconto 2005** è necessario individuare quanto sarebbe stato il saldo in assenza dell'acconto. In altre parole l'acconto da versare per il 2006 va commisurato a **quanto effettivamente dovuto per il 2005**, pari alla differenza tra l'acconto versato e il credito della dichiarazione IVA (VH13 – VL32).

METODO PREVISIONALE

Il contribuente può, in ogni caso, commisurare l'acconto al **"dato previsionale" del 2006** anziché al "dato storico" del 2005.

Utilizzando tale metodo è necessario porre attenzione che l'acconto versato per il 2006 non risulti inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2006.

METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE

È il metodo più "complesso", però è quello che consente di **determinare l'"effettivo" ammontare dell'acconto dovuto** dal contribuente tenendo conto di tutte le operazioni effettuate ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72, e non soltanto di quelle fatturate e registrate.

Utilizzando il metodo in esame si dovrà innanzitutto determinare l'imposta dovuta sulla base **delle annotazioni effettuate nel registro delle fatture emesse e dei corrispettivi**, **al netto dell'IVA a credito risultante dal registro degli acquisti** (compresa quella relativa agli acquisti intracomunitari computati nell'IVA a debito), tenendo conto della relativa periodicità di liquidazione dell'imposta.

Di conseguenza:

a) il contribuente **mensile** dovrà fare riferimento al periodo **1.12 – 20.12.2006**

Le fatture differite **emesse entro il 15.12.2006** relative a consegne/spedizioni effettuate nel **mese di novembre non rilevano** nel calcolo dell'acconto.

b) il contribuente **trimestrale** dovrà fare riferimento al periodo **1.10 – 20.12.2006**

Anche tali soggetti **non devono considerare le fatture differite emesse entro il 15.10.2006** relative alle consegne/spedizioni effettuate nel **mese di settembre**.

All'importo così ottenuto **va aggiunta** l'IVA a debito relativa alle **operazioni effettuate fino al 20.12** se non ancora annotate, non essendo decorsi i termini di fatturazione o registrazione.

Ad esempio, dovranno essere considerate:

- le cessioni effettuate con ddt fino al 20.12.2006 per le quali non è stata emessa la relativa fattura differita;
- le fatture emesse per il ricevimento di acconti fino al 20.12.2006, non ancora annotate;

- le fatture comunque emesse fino al 20.12.2006 (anche se non incassate), non ancora annotate.

Va considerato, infine, anche il riporto del **saldo a credito** (o del debito non superiore a € 25,82) relativo alla liquidazione periodica precedente (novembre o terzo trimestre).

Tenendo presente quanto sopra, il contribuente dovrà **effettuare una liquidazione IVA "atipica"** dei predetti periodi (1.12 – 20.12.2006 o 1.10 – 20.12.2006), il cui risultato a debito dovrà essere ***versato interamente*** (e non nella misura dell'88%).

CASI DI ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO DELL'ACCONTO

Il versamento dell'acconto IVA **non è dovuto** nei seguenti casi:

• **base di riferimento a credito (storico 2005 o presunto 2006)**
• **importo dell'acconto dovuto inferiore a € 103,29**
• **inizio dell'attività nel corso del 2006**
• **cessazione dell'attività entro il 30.11.2006** (contribuente mensile)
• **cessazione dell'attività entro il 30.9.2006** (contribuente trimestrale)
• **produttori agricoli esonerati o in regime semplificato con versamento annuale dell'IVA** (comunicato stampa Ministero delle Finanze 12.12.98)
• **soggetti esercenti attività di intrattenimento** (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72)
• **soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative** (art. 13, Legge n. 388/2000)
• **soggetti che applicano il regime delle attività marginali** (art. 14, Legge n. 388/2000)
• **soggetti che sono usciti dal regime delle nuove iniziative o delle attività marginali con decorrenza 2006** (Risoluzione Agenzia Entrate 23.12.2004, n. 157/E)

SCOMPUTO DELL'ACCONTO

Contribuente mensile	**scomputo dalla**	liquidazione di dicembre 2006 (da effettuare entro il 16.1.2007)
Contribuente trimestrale speciale		liquidazione del quarto trimestre 2006 (da effettuare entro il 16.2.2007)
Contribuente trimestrale		dichiarazione IVA relativa al 2006 (da effettuare entro il 16.3.2007)
Contribuente con attività separate in regime di liquidazione IVA misto		liquidazione di dicembre 2006 (da effettuare entro il 16.1.2007) o liquidazione del quarto trimestre 2006 (da effettuare entro il 16.2.2007)

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dell'acconto IVA va effettuato con il mod. F24 utilizzando il codice tributo **"6013"** (contribuente mensile) o **"6035"** (contribuente trimestrale) e periodo di riferimento **"2006"**.

I soggetti trimestrali **non devono maggiorare** l'ammontare dell'acconto dovuto degli interessi dell'1%.

L'ammontare dell'acconto IVA **può essere compensato** con i crediti tributari e/o contributivi ancora disponibili.

ANNOTAZIONE DELL'ACCONTO VERSATO

Al fine di "facilitare" il controllo in sede di una eventuale successiva verifica, si consiglia nonostante la soppressione dell'obbligo di riportare sui registri IVA le liquidazioni periodiche:

- di annotare l'importo versato a titolo di acconto IVA, con i relativi estremi di versamento, nel registro delle fatture emesse/corrispettivi o delle annotazioni di liquidazione;
- di annotare, in caso di adozione del metodo delle operazioni effettuate, nel registro delle fatture emesse/corrispettivi la citata "liquidazione atipica" relativa alla determinazione dell'acconto, anche se a credito.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

All'omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'acconto IVA è applicabile la sanzione del 30%. Tali violazioni possono essere comunque regolarizzate utilizzando il ravvedimento operoso (sanzione ridotta del 3,75% o 6% e interessi pari al 2,5% annuo).

L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità